Una inedita modalità di semplificazione

Start-up innovative: procedura per il visto

Giovanni Papperini - Consulente di immigrazione e relocation

L'intero complesso della burocrazia in Italia più che altrove si basa su una interpretazione elastica della legislazione vigente.

Una delle proteste più temute da parte dei funzionari pubblici si chiama "sciopero bianco" e consiste in una applicazione rigidissima delle norme, tale da creare l'effettivo blocco di qualsiasi attività per persone o aziende.

Ciò è particolarmente evidente nell'ambito delle regole dell'immigrazione e si evidenzia in vari modi:

a) periodiche sanatorie o regolarizzazioni degli immigrati irregolari o clandestini: si tratta semplicemente di una particolare "autotutela" da parte della Pubblica Amministrazione, che prende atto di una generalizzata inosservanza di normative troppo restrittive e complesse e tenta di rimediare con un provvedimento di regolarizzazione una tantum;

b) fenomeni di "migrazione" interna degli stranieri dove le procedure per l'ottenimento di visti o permessi vari sono più agevoli da ottenere. Non è sempre possibile, ma, ad esempio, può essere una scelta da parte di multinazionali con più sedi in Italia e all'estero. Le attuali procedure di immigrazione prevedono già adesso una certa flessibilità nella scelta della località dove avviare le pratiche di immigrazione.

Questa flessibilità aumenterà quando entrerà in vigore una direttiva dell'Unione Europea recentemente approvata sui trasferimenti infra-company del personale altamente specializzato extracomunitario.

Nella direttiva è prevista la possibilità di ottenere il visto in uno stato dell'Unione e di non dover più richiederlo in caso di trasferimento in altro stato dell'Unione per un periodo temporaneo necessario alle necessità dell'azienda;

c) periodici interventi della Magistratura, amministrativa ed ordinaria che "interpreta" la normativa quando la Pubblica Amministrazione la interpreta in maniera troppo penalizzante per gli stranieri.

Un recente ed innovativo tentativo di autorigenerazione della Pubblica Amministrazione per il superamento del formalismo burocratico in vari settori, tra i quali quello dell'immigrazione, è contenuto nei provvedimenti inseriti nel pacchetto denominato "Destinazione Italia".

L'attuale Governo ha confermato l'iniziativa, per favorire l'afflusso in Italia di "talenti" da tutto il mondo, rendendosi conto della mancanza di trasparenza, complessità e arbitrarietà nell'applicazione di regole teoricamente eguali su tutto il territorio, sta perseguendo una strada nuova che punta ad un controllo sostanziale e non formale delle caratteristiche che un cittadino extracomunitario dovrebbe possedere per poter accedere allo svolgimento di un'attività autonoma qualificata in Italia.

Ci si riferisce alla misura 44 del pacchetto "Destinazione Italia".

In tale misura i visti d'ingresso sono considerati «una leva strategica per attrarre e trattenere talenti e innovazione e devono essere utilizzati come incentivo all'ingresso in particolare verso gli investitori, gli studenti, i ricercatori e, più in generale, i lavoratori altamente qualificati. Lo snellimento delle procedure di rilascio dei visti è prioritario, nel rispetto del Sistema Schengen, per rendere l'Italia un Paese che accoglie flussi di mobilità qualificata ...».

Come soluzione la misura 44 suggerisce «Fasttrack per specifiche categorie», tra le quali: «Visto "start-up" per chi sceglie di costituire una start-up innovativa in Italia e assicura un piano di impresa e una disponibilità minima di fondi

da stabilirsi (venture capital, angel investors, fondi propri dell'investitore ecc); in questo caso il fast track si può realizzare anche attraverso la collaborazione con gli incubatori di impresa».

Italia Start-up Visa: corsia preferenziale per imprenditori stranieri innovativi

In italiano fast-track potrebbe tradursi come "corsia preferenziale" o "procedura accelerata". Le attuali procedure per i visti d'ingresso per lavoro autonomo, anche di "imprenditori di interesse per l'economia nazionale" o di presidenti del consiglio di amministrazione di importanti multinazionali sono state considerate troppo complicate e farraginose. Preso atto, dunque, dell'impossibilità di ottenere da tutta la filiera della Pubblica Amministrazione competente per il rilascio dei visti per lavoro autonomo (Questure, Camere di Commercio, Direzioni territoriali del lavoro, Consolati italiani all'estero, etc.) la disponibilità a non ostacolare nei fatti l'arrivo in Italia di personale altamente qualificato con un'applicazione meno rigida e formalistica delle norme, è stata "ricreata" da zero una procedura ad hoc per particolari categorie di lavoratori autonomi stranieri. Al momento, dopo una lunga e laboriosa gestazione, è in fase di lancio il primo dei "visti lampo" per i lavoratori autonomi extracomunitari: il visto per start up innovative. Sono state elaborate delle "linee guida", con il contributo di 4 ministeri: Ministero dello sviluppo economico, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.esteri.it/MAE/Visti/Linee%20Guida%20Italia%20Startup%20Visa.pdf). La prima parte delle "linee guida" (v. riquadro sotto riportato) è intesa a limitare la procedura "fast-track" solo ad imprenditori considerati ufficialmente rientranti tra gli "innovativi", ai fini della legge sulle start-up innovative. Questo non vuol dire che altri imprenditori extracomunitari "tradizionali" non possano essere altrettanto innovativi nelle idee e gestione delle imprese, ma non hanno diritto a tale agevolazione.

È intuitivo pensare che l'uso dei termini *start-up innovative*, *venture capital*, *angel investors*, ecc sia volutamente di tipo "2.0" per pescare nell'universo dei "talenti" internazionali nativi del web, dei social, ecc.

Infatti è assodato ormai che da anni è partita una vera e propria lotta senza quartiere da parte dei vari Stati per accaparrarsi i migliori talenti internazionali che, per un qualche motivo, non sono stati ancora assorbiti dalle silicon valleys americane o dalla city di Londra o dal continente australe.

Linee guida ministeriali

"... La normativa si riferisce esplicitamente alle startup innovative per mettere in evidenza che il target non corrisponde a qualsiasi nuova impresa, bensì è incentrato su quelle il cui business è fortemente legato all'innovazione e alla tecnologia. Per beneficiare delle misure di sostegno, la start-up innovativa deve configurarsi come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multi-laterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: a) essere operativa da meno di quattro anni; b) avere la sede principale in Italia; c) avere meno di 5 milioni di euro di fatturato; d) non distribuire utili; e) avere come business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica; f) non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; g) soddisfare almeno uno dei seguenti ulteriori criteri: a. almeno il 15% delle proprie spese è in attività di Ricerca & Sviluppo (R&S); b. il team è composto o almeno per un terzo da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno tre anni, oppure almeno per due terzi da detentori di laurea magistrale; c. è proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un software originario registrato presso la SIAE. Non sono posti vincoli di natura anagrafica in capo all'imprenditore, né di natura settoriale in capo agli ambiti di attività della startup, né di natura geografica all'interno del territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria ...".

(Fonte: MiSE, Min. af. est., Min. int., Min. lav., Italia Startup Visa, La politica del Governo italiano per attrarre imprenditori innovativi stranie-ri. Linee Guida).

Si fa inoltre cenno all'importanza degli "incubatori di start-up innovative". Le linee guida entrano poi nel merito del perché sono state scelte proprio le start-up innovative per le misure di semplificazione procedurale: «... La politica a sostegno delle startup e degli incubatori mira a promuovere la crescita sostenibile, lo

sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la creazione di un ecosistema maggiormente incline all'innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero ...».

Sussistenza dei requisiti

Si entra poi nel merito dei visti: per la prima volta in Italia, almeno nell'ambito dell'immigrazio-

ne, vari ministeri si mettono d'accordo per rendere più agile una procedura senza che sia necessario un intervento normativo specifico.

Requisiti di ammissione

Nozione di richiedente: possono richiedere un visto d'ingresso per lavoro autonomo startup i cittadini stranieri extra-UE che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un'impresa startup innovativa come definita all'art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012 – anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25, comma 5, dello stesso.

Documentazione richiesta: per l'ottenimento del visto il richiedente deve esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente la seguente documentazione:

1. il Nulla Osta concesso dal Comitato tecnico "Italia Startup Visa":

1.1. Presso il Ministero dello Sviluppo economico viene istituito il Comitato tecnico "Italia Startup Visa", di seguito indicato come Comitato, cui è assegnato il compito di valutare i progetti di startup innovative provenienti da cittadini di Paesi extra-UE e certificare la sussistenza dei requisiti in relazione ai parametri di riferimento richiesti ai nuovi ingressi di cittadini stranieri per la costituzioni di startup innovative. Ai fini della valutazione, i richiedenti saranno chiamati a compilare un modulo (scaricabile dal sito *italiastartupvisa.mise.gov.it*) elaborato dal Comitato, fornendo i propri curriculum accademici e professionali oltre a informazioni dettagliate riguardo a idea e modello di business, tipologia di prodotto o servizio da sviluppare, mercato di riferimento. Saranno altresì chiamati a fornire la documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie di cui al punto 1.2.

(Fonte: MiSE, Min. af. est., Min. int., Min. lav., Italia Startup Visa, La politica del Governo italiano per attrarre imprenditori innovativi stranieri, Linee Guida).

Questo è il punto centrale dell'innovazione introdotta per questa tipologia di visto.

La certificazione relativa alla sussistenza dei requisiti è rilasciata dai membri di un *Comitato* tecnico, composto da rappresentanti di associazioni riconosciute e qualificate, a valenza nazionale e, ciascuna con una propria vocazione settoriale, fortemente legate all'ecosistema startup. I modelli per presentare l'istanza sono disponibili sul sito, solo in lingua inglese, http://italiastartupvisa.mise.gov.it/.

Procedura di valutazione

- Il Comitato tecnico, composto da rappresentanti di associazioni riconosciute e qualificate, a valenza nazionale e, ciascuna con una propria vocazione settoriale, fortemente legate all'ecosistema startup, include i seguenti membri:
- Il Presidente della commissione venture capital dell'Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI);
- il Presidente dell'Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI);
- il Presidente dell'Associazione Italiana Investitori Informali in Capitale di Rischio/Italian Business Angel Network (IBAN);
- il Presidente del Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL);
- il Presidente dell'Associazione degli Incubatori e delle Business Plan Competition Accademiche Italiane (PNICUBE);
- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico che coordina e cura la Segreteria del Comitato.
- Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo economico.
- Il Comitato concede il proprio Nulla Osta, ricevuta la documentazione richiesta ed elencata in una scheda-modello che contiene le principali informazioni inerenti il soggetto richiedente (curriculum vitae), l'idea di business, il progetto imprenditoriale (business plan) e la sussistenza della disponibilità delle risorse finanziarie minime (punto 1.2).
- La dichiarazione di impegno e di disponibilità documentata di incubatori certificati ad ospitare ed assistere la startup innovativa di futura costituzione costituisce un'alternativa alla valutazione di merito effettuata dal Comitato (punto 1.3).
- (Fonte: MiSE, Min. af. est., Min. int., Min. lav., Italia Startup Visa, La politica del Governo italiano per attrarre imprenditori innovativi stranieri, Linee Guida).

È chiaro l'intento di superare la "barriera" burocratica che si frappone tra i potenziali investitori provenienti dall'estero e l'Italia, affidando l'analisi delle idee e delle capacità personali ad un gruppo di persone che per il ruolo che ricoprono dovrebbero essere più vicine alla mentalità degli imprenditori.

Da notare che, onde evitare i ritardi derivanti dalla necessità di far coincidere gli impegni di più persone, le decisioni del Comitato possono essere prese anche per via telematica.

Risorse necessarie

Le risorse finanziarie minime per il visto per l'avvio di un'attività imprenditoriale da parte di

un cittadino extracomunitario sono attualmente di circa 18.000 €, nel caso di start up innovative tale limite minimo è stato elevato ad almeno 50.000 euro. È possibile che si tratti di una spe-

cie di *gentlemen's agreement* tra i vari stati che hanno introdotto tale tipo di visto (Canada, Cile, ecc) per mantenere alcune caratteristiche similari alla competizione.

Disponibilità finanziaria - Documentazione

Documentazione richiesta: per l'ottenimento del visto il richiedente deve esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente la seguente documentazione:

1.2 La documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro.

Tali risorse - da allegare, come detto, anche alla richiesta inoltrata al Comitato - possono comprendere finanziamenti concessi da fondi di venture capital o altri investitori, fondi propri dell'investitore, finanziamenti ottenuti tramite i portali per la raccolta di capitali di cui agli articoli 50-quinquies e 100-ter del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (portali di equity crowdfunding), altri finanziamenti rilasciati da enti governativi o non-governativi italiani o stranieri, o una combinazione delle predette categorie.

La documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista deve consistere in una o più lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono depositati e/o lettere di conferma del finanziamento da parte di fondi di venture capital, altri investitori e/o portali di equity crowdfunding.

Nel caso di finanziamento proveniente da incubatori certificati, può essere incluso nell'ammontare complessivo anche il valore dei servizi in kind che l'incubatore certificato intende prestare alla futura startup innovativa."

Completa la documentazione una dichiarazione del richiedente con la quale lo stesso si impegna a utilizzare i fondi raccolti per la costituzione e il funzionamento della startuo innovativa.

La suddetta documentazione e quella di cui al punto 1.1 saranno inviate in via telematica al Comitato per l'ottenimento del Nulla Osta. Successivamente dovranno essere presentate in originale alla rappresentanza diplomatico-consolare in sede di richiesta del visto unitamente ai documenti di cui ai successivi punti 1.4, 2 e 3.

(Fonte: MiSE, Min. af. est., Min. int., Min. lav., Italia Startup Visa, La politica del Governo italiano per attrarre imprenditori innovativi stranie-

Un'altra importante forma di semplificazione è data dalla delega al Comitato di richiesta del Nulla Osta provvisorio alla questura, tenuta a preventivi controlli di sicurezza sul richiedente il visto. Per prassi la maggior parte delle Questure non pretende per il rilascio del Nulla Osta provvisorio documentazione relativa alla «Dimostrazione di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ...», lascia questo compito al consolato italiano all'estero. Alcune questure invece richiedono tale documentazione, con notevole aggravio delle procedure, dal momento che tale documentazione andrà legalizzata e tradotta. Per i visti per startup invece si «... tratta di un'acquisizione documentale che viene svolta dagli Uffici Visti in sede di raccolta e disamina della domanda ...». Relativamente alla «Dimostrazione di disporre di idonea sistemazione alloggiativa, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 445 del 2000 (anche attraverso prenotazioni alberghiere

o la disponibilità di terzi)» sembra evidente che non venga richiesto il "certificato di idoneità alloggiativa". Documento non sempre facile da ottenere, in particolare in alcuni comuni o municipi di grandi città.

Criticità

Punto debole della procedura è la disciplina dei visti per i familiari "La disciplina per il ricongiungimento familiare applicabile è quella ordinaria (Testo unico delle norme sull'immigrazione)". Il Capo stesso della Segreteria tecnica del Ministero dello sviluppo economico ha dichiarato che può comportare dei problemi e non è escluso che in seguito saranno introdotte modifiche su questo punto, come del resto su altri aspetti della procedura, dopo un iniziale periodo di avvio. Inoltre ha sottolineato che il visto vale per un team di 5 persone, estendibile eventualmente fino a 10. Pertanto almeno in un certo numero di casi il problema può essere risolto con l'inserimento del coniuge nel team.

Agenzia delle entrate, ris. n. 87/E del 14 ottobre 2014

Oggetto: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati - requisito "alternativo" previsto all'articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA S.R.L., costituita nel 2013 ed avente per oggetto sociale lo sviluppo e la commercializzazione di una piattaforma informatica fruibile attraverso dispositivi portatili, intende ottenere la qualifica di *start-up innovativa*, richiedendo l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese della Camera di Commercio, anche al fine di consentire agli investitori di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

L'istante dichiara di avere tutti i requisiti obbligatori, necessari per qualificarsi come *start-up innovativa*, previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere da b) a g), del decreto-legge n. 179 del 2012, e che intende avvalersi del requisito alternativo previsto dal medesimo articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2), il quale richiede l'*"impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale".*

Tanto premesso, la società istante chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del requisito alternativo citato, e più specificamente, se:

- 1) gli amministratori-soci, anche non retribuiti, possano considerarsi come forza lavoro;
- 2) tra i "collaboratori" possano essere annoverati anche i consulenti esterni titolari di partita IVA, gli stagisti e ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
- 3) ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, si debba effettuare un calcolo "per teste" o in base alla remunerazione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene, con riferimento al primo quesito, che gli amministratori-soci, anche non retribuiti, poiché prestano effettivamente la loro attività presso la società, possono essere compresi nella forza lavoro rilevante ai fini del rapporto di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2), del decreto-legge n. 179 del 2012.

In merito al secondo quesito, la società sostiene, sulla base del tenore letterale della disposizione, che possano annoverarsi tra i collaboratori tutti i soggetti che "a qualsiasi titolo" svolgono attività per l'impresa; di conseguenza, ritiene possibile considerare ai fini del citato rapporto anche gli stagisti, i percipienti reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e i consulenti esterni titolari di partita Iva.

Infine, in merito al terzo quesito riguardante la determinazione del citato rapporto, la società ritiene corretto effettuare un calcolo "per teste".

Parere dell'Agenzia delle entrate

L'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, definisce l'impresa start-up innovativa quale "società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione" in possesso di determinati requisiti.

La start-up innovativa - per definirsi tale ed accedere alla disciplina di favore prevista dalla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - deve possedere i requisiti "cumulativi" di cui al citato articolo 25, comma 2, lettere da b) a g), nonché almeno uno tra i requisiti "alternativi" richiesti dalla successiva lettera h).

Per quanto di interesse, l'articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2) richiede l'impiego "come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo", a) "in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero";

b) "ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270".

Ciò premesso, con riferimento ai quesiti posti dalla società relativamente al secondo requisito "alternativo" sopra citato, acquisito anche il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, si rappresenta quanto segue. In merito ai primi due quesiti, si ritiene - tenendo conto dell'intenzione originaria del legislatore - che qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente ovvero a questo assimilato possa essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito "alternativo" in commento.

Con particolare riferimento alla figura degli amministratori-soci, il citato Ministero ha rappresentato che la norma consente, in armonia con l'attuale disciplina giuslavoristica, che l'impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque "a qualunque titolo" e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore.

Tuttavia, la locuzione "collaboratore a qualsiasi titolo" non può scindersi dall'altra "impiego".

Di conseguenza, gli amministratori-soci possono essere considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società "a qualunque titolo", diverso da quello organico. Diversamente, qualora i soci avessero l'amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato rapporto, atteso che la condizione relativa "all'impiego" nella società non risulterebbe verificata.

Conformemente a tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene che gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita lva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto.

Infine, con riferimento al terzo quesito, si concorda con quanto sostenuto dall'istante atteso che, come rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico, il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito "per teste".